

TI_GERICHTE 38.2010.35 vom 23. März 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-03-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2010.35_d20100323

FR: TI_GERICHTE 38.2010.35 du 23 mars 2010

IT: TI_GERICHTE 38.2010.35 del 23 marzo 2010

Regeste

Parzialmente negato a una ditta il diritto per intemperie. Per determ.l'entità di tale diritto è necessario che la durata dei lavori venga stabilita con precisione.In casu la SdL non ha verificato l'esatta durata dei cantieri. Rinvio atti all'ammin. per procedere a un complemento istruttorio

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.09.2010 38.2010.35 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.09.2010 38.2010.35 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.09.2010 38.2010.35

Parzialmente negato a una ditta il diritto per intemperie. Per determ.l'entità di tale diritto è necessario che la durata dei lavori venga stabilita con precisione.In casu la SdL non ha verificato l'esatta durata dei cantieri. Rinvio atti all'ammin. per procedere a un complemento istruttorio

Raccomandata Incarto n. 38.2010.35 DC / sc Lugano 29 settembre 2010 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo statuendo sul ricorso del 31 maggio 2010 di RI 1 contro la decisione su opposizione del 7 maggio 2010 emanata da Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione contro la disoccupazione ritenuto, in fatto 1.1. Con decisione su opposizione del 7 maggio 2010 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 23 marzo 2010 (cfr. Doc. 5) ed ha parzialmente negato alla ditta RI 1 il diritto ad indennità per intemperie per il mese di febbraio 2010 riguardanti i cantieri di _____ e _____. Al riguardo l'amministrazione si è così espressa: "(...) Nel caso in esame, per quanto riguarda il cantiere a _____, si osserva quanto segue. Per l'esecuzione di questi lavori erano complessivamente necessari 20 giorni lavorativi, secondo anche quanto confermato dal committente (cfr. dichiarazione 22 dicembre 2009 del signor _____). Di conseguenza, tenuto conto che la prima giornata lavorativa persa a causa d'intemperie era il 13 gennaio 2010, per i previsti lavori a questo cantiere l'azienda in parola può essere indennizzata soltanto ancora sino all'11 febbraio 2010 (compreso). Anche per quanto concerne l'esecuzione dei lavori al cantiere a _____ erano necessari 20 giorni lavorativi, secondo anche quanto sostenuto dalla committente (cfr. dichiarazione 11 gennaio 2010 della signora _____). Di conseguenza, considerato che la prima giornata lavorativa persa a causa d'intemperie era il 13 gennaio 2010, per i previsti lavori a questo cantiere l'opponente può essere indennizzata soltanto ancora sino all'11 febbraio 2010. Per quanto attiene al preventivo prodotto dalla ditta con l'opposizione, ci si limita ad osservare che lo stesso è stato redatto il 14 aprile 2010 e controfirmato dalla committente lo scorso 18 aprile, ben dopo quindi il periodo di conteggio in questione (febbraio 2010), per cui non appare rilevante. Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di

giungere ad una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione qui contestata. Infine, in caso di future domande, si ricorda che la perdita di lavoro è riconosciuta per ogni cantiere una volta ed è pari, al massimo, ai giorni di lavoro normalmente necessari all'esecuzione del lavoro dal momento dell'interruzione. Modifiche della durata dei lavori devono essere debitamente comprovate." (Doc. A1) 1.2. Contro questa decisione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che l'indennità per intemperie venga "riconosciuta come da numero di giornate indicate nell'annuncio di perdita di lavoro dovuta ad intemperie del mese di febbraio 2010" e rileva: " (...) 1. Cantiere _____ - _____ I lavori del cantiere a _____ sono iniziati in data 13.01.10. I lavori previsti avevano una durata di 20 giorni lavorativi (cfr. dichiarazione 11 gennaio 2010 Signora _____ e preventivo del 14 aprile 2010 - punto 1 - lavori già eseguiti dall'1.02 al 9.04.10). La committente ha quindi deciso ulteriori interventi supplementari per una durata di 8 giorni lavorativi (cfr preventivo del 14 aprile 2010 - punto 2 lavori da eseguire e/o in corso). Giorni lavorativi previsti: 20 Giorni lavorativi supplementari: 8 Totale giorni lavorativi: 28 Prima giornata lavorativa: 13.01.2010 Giornate lavorative perse gennaio 2010: 13 (cfr. annuncio perdita di lavoro dovuta ad intemperie mese di gennaio 2010) Giornate lavorative perse febbraio 2010: 15 (cfr. annuncio perdita di lavoro dovuta ad intemperie mese di febbraio 2010) Le modifiche della durata dei lavori sono debitamente specificate nel preventivo del 14.04.2010 il quale indica i 20 giorni lavorativi preventivati e i 15 giorni lavorativi supplementari. Questi venivano controfirmati dalla committente in data 18.04.10, comprovando la globalità della durata dei lavori di 28 giorni e non di 20 come inizialmente previsto (eventuale testimonianza della committente, Sig.ra _____). (cfr. fattura del 10.05.1010) 2. Cantiere _____ - _____ I lavori del cantiere a _____ sono ripresi al 13 gennaio 2010. I lavori previsti per la sistemazione esterna avevano una durata di 20 giorni lavorativi (cfr. dichiarazione del 22.12.2009 Signor _____). I lavori, causa varie difficoltà, (sito angusto, roccia, imprevisti vari, modifiche da parte del committente, delle varie aziende e delle autorità) si protraggono per ulteriori 11 giorni lavorativi. (cfr. fattura del 19.04.2010 e situazione lavori per cliente dalla 23 alla 31 comprese). Giorni lavorativi previsti: 20 Giorni lavorativi supplementari: 11 Totale giorni lavorativi: 31 Prima giornata lavorativa: 13.01.2010 La durata complessiva dei lavori, inizialmente prevista a 20 giorni, è diventata di 31 giorni. Questo viene comprovato dalla fattura emessa in data 19.04.10 e dalle situazioni dalla 23 alla 31 consegnate al cliente, le quali attestano l'effettiva durata dei lavori di 31 giorni e non di 20, come inizialmente previsti (eventuale testimonianza del committente Signor _____)." (Doc. I) 1.3. Nella sua risposta del 18 giugno 2010 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva: " (...) Nella presente fattispecie, per quanto riguarda il cantiere a _____, si osserva quanto segue. Per l'esecuzione di questi lavori erano complessivamente necessari 20 giorni lavorativi, secondo anche quanto confermato dal committente (cfr. dichiarazione 22 dicembre 2009 del signor _____, doc. 6). Di conseguenza, tenuto conto che la prima giornata lavorativa persa a causa d'intemperie era il 13 gennaio 2010, per i previsti lavori a questo cantiere l'azienda in parola può essere indennizzata soltanto ancora sino all'11 febbraio 2010 (compreso). Anche per quanto concerne l'esecuzione dei lavori al cantiere a _____ erano necessari 20 giorni lavorativi, secondo anche quanto sostenuto dalla committente (cfr. dichiarazione 11 gennaio 2010 della signora _____, doc. 6). Di conseguenza, considerato che la prima giornata lavorativa persa a causa d'intemperie era il 13 gennaio 2010, per i previsti lavori a questo cantiere la ricorrente può essere indennizzata soltanto

ancora sino all'11 febbraio 2010. Per quanto attiene al preventivo prodotto dalla ditta con l'opposizione, ci si limita ad osservare che lo stesso è stato redatto il 14 aprile 2010 e controfirmato dalla committente lo scorso 18 aprile, ben dopo quindi il periodo di conteggio in questione (febbraio 2010), per cui non appare rilevante." (Doc. III) 1.4. Il 30 giugno 2010 la ricorrente ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale si è così espressa: " (...) 1. Cantiere _____ I lavori del cantiere a _____ sono iniziati in data 13.01.10. Durante il mese di gennaio non è stato possibile lavorare ed abbiamo annunciato la perdita di lavoro dovuta ad intemperie (gelo) per il mese di gennaio 2010 (3 dipendenti) ricevendo le relative indennità. Anche durante il mese di febbraio 2010 abbiamo dovuto sospendere i lavori a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, neve, gelo) ed abbiamo quindi annunciato la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, anche per questo periodo. Con decisione 23 marzo 2010 l'UG ha sollevato parziale opposizione riconoscendoci le indennità solo fino al giorno 11 febbraio 2010 compreso, in base al nostro annuncio che prevedeva necessario solo 20 giorni lavorativi. I lavori inizialmente previsti avrebbero dovuto avere una durata di 20 giorni lavorativi, ma considerando la difficoltà a quantificare l'entità dell'intervento, il lavoro era stato conteggiato a regia, con una stima iniziale di 20 giorni. Quantificazione risultata poi insufficiente in quanto la nostra committente ha deciso, in corso d'opera, di farci effettuare ulteriori lavori che hanno prolungato il cantiere a 28 giorni lavorativi. Per quanto riguarda il preventivo redatto dalla nostra ditta il 14 aprile 2010 e controfirmato dalla committente il 18 dello stesso mese lo stesso è stato messo per iscritto in tale data, ma gli accordi verbali presi con la cliente erano ben precedenti. (cfr.: lettera Signora _____ del 22.06.2010; preventivo del 14.04.2010) 2. Cantiere _____ - _____ I lavori del cantiere a _____ sono ripresi al 13 gennaio 2010. Durante il mese di gennaio non è stato possibile lavorare ed abbiamo annunciato la perdita di lavoro dovuta ad intemperie (gelo) per il mese di gennaio 2010 (2 dipendenti) ricevendo le relative indennità. Anche durante il mese di febbraio 2010 abbiamo dovuto sospendere i lavori a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, neve, gelo) ed abbiamo quindi annunciato la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, anche per questo periodo. Con decisione 23 marzo 2010 l'UG ha sollevato parziale opposizione riconoscendoci le indennità solo fino al giorno 11 febbraio 2010 (compreso), considerando il nostro annuncio che indicava 20 giorni lavorativi previsti per effettuare i lavori. Anche per questo cantiere, i lavori sono stati eseguiti a regia in quanto era inizialmente impossibile quantificare la durata dell'intervento. I lavori previsti avrebbero dovuto avere una durata di 20 giorni lavorativi, quantificazione risultata poi insufficiente in quanto: causa varie difficoltà, (sito angusto, roccia, imprevisti vari, modifiche da parte del committente, delle varie aziende e delle autorità) hanno avuto una durata effettiva di 31 giorni lavorativi e non di 20 come previsto inizialmente. (cfr. dichiarazione del Signor _____ del 23 giugno 2010; fattura del 19.04.2010 e situazione lavori per cliente dalla 23 alla 31 comprese)" (Doc. V) A questo scritto è stata allegata una dichiarazione del 22 giugno 2010 di _____ del seguente tenore: " Egregio Signor _____, come da nostro colloquio telefonico qui di seguito dichiaro che i lavori da voi eseguiti per la sistemazione esterna della mia abitazione situata al mapp. 1324 di _____ sono durati 28 giorni lavorativi invece dei 20 previsti. Questo prolungamento dei lavori è stato causato dalla mia decisione di farvi eseguire degli interventi supplementari." (Doc. B1) Allo scritto del 30 giugno 2010 la ricorrente ha pure allegato una dichiarazione di _____ del seguente tenore: " Egregi Signori, come richiesto qui di seguito confermo che i lavori che avete eseguito presso lo stabile di mia proprietà al mapp. 128 di _____ hanno avuto una durata complessiva di 31 giorni

lavorativi e non di 20 come inizialmente preventivato in quanto, in corso d'opera ho deciso di farvi eseguire opere supplementari. Sperando che quanto sopra scritto possa esservi utile vogliate gradire i miei cordiali saluti." (Doc. B2) Il 6 luglio 2010 la Sezione del lavoro, invitata dal TCA a formulare osservazioni scritte (cfr. Doc. VI), si è così espressa: " (...) Preso atto della documentazione annessa (doc. V, 131 e B2), vi comunichiamo di riconfermare integralmente le considerazioni e le conclusioni esposte in sede di risposta di causa. Proponiamo pertanto di voler respingere, per quanto ricevibile, il ricorso in esame e confermare la decisione contestata." (Doc. VII) in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 LADI i lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all'indennità per intemperie unicamente se sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS e subiscono una perdita di lavoro computabile ai sensi dell'art. 43 LADI (cfr. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 450-473, pag. 173-180; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna 1996, N. 197 e segg., pag. 144 e segg. e Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, § 34 III N. 55 e segg. a pag. 215 e segg.). Sulla base della delega figurante all'art. 42 cpv. 2 LADI, all'art. 65 cpv. 1 OADI il Consiglio federale ha enumerato i seguenti rami sui quali l'indennità per intemperie può essere versata: " a. edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave; b. estrazione di sabbia e di ghiaia; c. posa di binari e di condotte aeree; d. sistemazioni esterne (giardini); e. selvicoltura, vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola; f. estrazione d'argilla e industri laterizia; g. pesca professionale; h. trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione; i. segherie." L'art. 65 cpv. 3 OADI prevede che l'indennità per intemperie può inoltre essere pagata ad aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti a causa di siccità o di umidità straordinarie (cfr. art. 42 cpv. 2 LADI e art. 65 cpv. 1 e 3 OADI; vedi pure Nussbaumer, op. cit., N. 451-457, pag. 174-176 e G. Gerhards, op. cit., N. 200-203, pag. 145-146). 2.3. L'art. 43 cpv. 1 LADI stabilisce che: " la perdita di lavoro è computabile se: a. è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche; b. la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e c. è annunciata regolarmente dal datore di lavoro." L'art. 43 a LADI prevede invece che la perdita di lavoro non è computabile, segnatamente, se: " a. è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini); b. si tratta di perdite stagionali consuete nell'agricoltura; c. il lavoratore non accetta la

sospensione del lavoro e dev'essere pertanto remunerato secondo il contratto di lavoro; d. concerne persone al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo." Riguardo all'art. 43 LADI, nella Circolare della Segreteria di Stato dell'economia SECO relativa all'indennità per intemperie, del gennaio 2005, figurano le seguenti indicazioni: " (...) C2 Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu'elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques. Aucune autre raison ne peut en être à l'origine. Il faut en outre que les travailleurs soient exposés directement et non indirectement aux intempéries. Le personnel administratif d'une entreprise de construction par exemple n'entre pas dans le cercle des ayants droit à l'indemnité en cas d'intempéries. C3 Cette condition de causalité directe exclut du droit à l'indemnité en cas d'intempéries les pertes de travail résultant de pertes de clientèle ou d'interruptions de travail imputables aux retards pris par les entreprises clientes à cause des conditions météorologiques. Ainsi par exemple, une perte de travail n'est pas indemnisable lorsqu'elle intervient dans une carrière parce que le mauvais temps empêche les entreprises du secteur de la construction de travailler et, par conséquent, de passer leurs commandes. Il en va de même d'une entreprise qui est empêchée de travailler parce qu'une autre entreprise n'a pu terminer ses travaux dans les délais en raison des conditions météorologiques. C4 Par conditions météorologiques, on entend notamment la pluie, la neige, la grêle, le froid, la chaleur, le vent, l'humidité et la sécheresse. A l'exception des pures exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères qui n'ont droit à l'indemnité qu'en cas de pluies intempestives ou de sécheresse, il n'est pas nécessaire que les conditions météorologiques soient exceptionnelles. Est seul décisif le fait que les travaux ne peuvent se poursuivre en raison des intempéries. P Exemple Comme le caractère exceptionnel des conditions météorologiques n'est pas une condition du droit à l'indemnité en cas d'intempéries, ce droit ne peut être nié au seul motif que la réparation d'un toit plat n'aurait pas dû être planifiée pour l'hiver. Il n'importe pas en l'occurrence que les températures aient été supérieures ou inférieures aux valeurs moyennes de la saison. Le droit à l'indemnité ne peut donc être nié au seul motif que l'entreprise aurait dû prévoir que la poursuite des travaux risquerait d'être entravée par les conditions météorologiques. Est seul déterminant le fait que les travaux n'ont pu être exécutés parce que leur réalisation était techniquement impossible en raison des conditions météorologiques. P Jurisprudence 1990 N° 7 p. 49 consid. 4b. Arrêt du VA du 28 avril 2000 en la cause T. SA, C 219/99. ATF 124 V 239 ss. (...)" In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 242 (244) il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni: " 6.- a) Soweit Verwaltung und Vorinstanz unter dem Gesichtspunkt von Art. 43 Abs. 1 lit. a AVIG von einer Obliegenheit der Arbeitgeberfirma ausgehen, die streitigen Fassadensanierungsarbeiten generell nur ausserhalb der erfahrungsgemäss kalten Wintermonate durchzuführen, kann ihnen ebenfalls nicht gefolgt werden. Eine derartige Einschränkung der entschädigungsfähigen Arbeiten im Baugewerbe besteht praxisgemäss nicht (unveröffentlichte Urteile 13. vom 2. Juli 1997 und B. vom 11. August 1987)_ Anders als im Falle verschiedener landwirtschaftlicher Monokulturen (Art. 65 Abs. 3 AVIV) werden in den übrigen Branchen keine aussergewöhnlichen Witterungsverhältnisse vorausgesetzt. Vielmehr genügt es, dass der Arbeitsausfall witterungsbedingt eingetreten ist (ARV 1990 Nr. 7 S. 49 Erw. 4b). Folglich ist vorliegend ohne Belang, ob die Temperaturen an den in Frage stehenden Daten einer Durchschnittstemperatur entsprachen oder nicht. Entscheidend ist, dass das Ausführen der Fassadenarbeiten (Aufziehen des mineralischen Abriebs) witterungsbedingt aus technischen Gründen verunmöglicht war (vgl. ARV 1986 Nr. 29 S. 1 12 Erw. 3). Damit liegt ein anrechenbarer Arbeitsausfall im Sinne von Art. 43 Abs. 1 lit. a

AVIG vor." Sempre a proposito dell'art. 43 LADI Th. Nussbaumer ("Arbeitslosenversicherung" in SBVR, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2007) rileva che: "(...) Das Wetter oder die Witterung bildet die, zentrale Anspruchsvoraussetzung. Gesetz -und Verordnung enthalten allerdings keine Umschreibung dieses Begriffes., Darunter sind die atmosphärischen Einwirkungen wie insbesondere Regen, Schnee, Hagel, Nebel Kälte, Hitze, Sturm, Nasse und Trockenheit zu verstehen. Dazu gehören auch die Folgeerscheinungen dieser Einwirkungen, beispielsweise Eis, Hochwasser, Überschwemmungen, Verschlammung, Rutschungen oder Runsenniedergänge. Der Einfluss der Witterung muss so stark sein, dass die Arbeit trotz genügender Schutzvorkehrungen aus technischen, wirtschaftlichen oder in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen nicht mehr fortgeführt werden kann (vgl. Art. 43 Abs. 1 lit. b AVIG). Vorausgesetzt sind - mit Ausnahme der Sonderregelung in Art. 65 Abs. 3 AVIV keine aussergewöhnlichen Witterungsverhältnisse; es genügt, dass der Arbeitsausfall witterungsbedingt eingetreten ist." Dal canto suo B. Rubin ("Assurance-chômage". Ed. Schultess 2006, pag. 533) sottolinea che: " Il suffit que la perte de travail ait été causée exclusivement par le temps pour qu'elle soit indemnizable. Point n'est besoin que les conditions météorologiques soient inhabituelles pour la saison. Une entreprise qui subit une perte de travail parce que des travaux préalables ont été retardés en raison des conditions météorologiques ne peut prétendre l'indemnité en cas d'intempéries. Dans ce cas de figure, le déroulement des travaux n'est pas, en lui-même, entravé par des intempéries. Une telle perte de travail peut néanmoins justifier le versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail si les conditions de l'art. 32 al. 1 LACI sont remplies." Questo autore a pag. 534 precisa poi quanto segue: " Si la perte de travail s'étend sur une période plus longue que celle qui aurait probablement été nécessaire pour exécuter les travaux dans des conditions météorologiques normales, cette perte n'est plus due exclusivement aux conditions de temps défavorables mais également à d'autres raisons, ce qui entraîne la négation du droit à l'indemnité en cas d'intempéries." In una sentenza pubblicata nella JAB-BVR 1999 pag. 466-474 il Tribunale amministrativo (Sezione delle assicurazioni sociali) del Canton Berna ha deciso che: " 2. La perte de travail est prise en considération lorsque l'on aurait travaillé sur le chantier en cause si les conditions météorologiques n'avaient pas été défavorables au cours de la période considérée. Si la perte de travail s'étend sur une période plus longue que celle qui aurait été probablement nécessaire pour exécuter les travaux de construction avec des conditions météorologiques normales, cette perte n'est plus due exclusivement aux conditions de temps défavorables mais également à d'autres raison – par exemple au manque de contrats. Elle ne donne dès lors pas droit à l'indemnité en cas d'intempéries. (cons. 9)" In una sentenza 38.2010.29 del 27 settembre 2010, questo Tribunale ha confermato la decisione su opposizione con la quale la Sezione del lavoro ha ammesso la possibilità di versare l'indennità per intemperie soltanto per il periodo indicato dall'azienda come necessario per lo svolgimento dei lavori e si è in particolare così espresso: "(...) Nella presente fattispecie la Sezione del lavoro si è opposta parzialmente al versamento di indennità per intemperie. Tali indennità sono state rifiutate per i giorni successivi al periodo che la ditta ha indicato per la conclusione dei lavori sui diversi cantieri, al momento della prima giornata lavorativa persa (cfr. consid. 1.2). Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale, richiamata la giurisprudenza cantonale e la dottrina esposte al consid. 2.3, oltre alla presa di posizione della SECO che ha sottolineato come l'indennità per intemperie non mira ad indennizzare i giorni di maltempo in genere ma esclusivamente la perdita di lavoro che ne consegue ragione per cui deve essere

indennizzata solo la durata prevista per il singolo cantiere, deve confermare l'operato dell'amministrazione (cfr. sul tema le STCA 38.2009.65 del 30 settembre 2009 e 38.2009.66 del 30 settembre 2009, contestato dalla Sezione del lavoro davanti al Tribunale federale, il quale, con sentenza 8C_913/2009 – 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009, ha dichiarato inammissibili i ricorsi rilevando in particolare che: "è vero che i motivi dei giudizi cantonali impugnati contengono delle istruzioni e delle considerazioni che a mente della ricorrente violano il diritto. I dispositivi dei giudizi medesimi non rinviano tuttavia a tali motivi, bensì al solo consid. 2.7, che in entrambe le pronunce rimprovera all'amministrazione di non aver istruito in modo sufficiente la causa. In una simile ipotesi, l'amministrazione non è tenuta a rendere una decisione contraria al diritto".

2.4. Sulla base dell'art. 45 cpv. 1 LADI il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio. Secondo l'art. 45 cpv. 4 LADI, invece, il servizio cantonale, se ha dubbi sulla computabilità della perdita di lavoro, procede agli adeguati chiarimenti. Se non considera computabile la perdita di lavoro o se l'annuncio è tardivo, si oppone mediante decisione al pagamento dell'indennità per intemperie. Esso informa, in ogni caso, il datore di lavoro e la cassa da questo designata. Nella già citata Circolare della SECO figurano le seguenti indicazioni: " G8 L'autorité cantonale vérifie, sur la base d'un calendrier météorologique ou d'autres moyens appropriés, si l'on peut effectivement admettre qu'il n'était pratiquement pas possible de travailler en raison des conditions météorologiques pendant les jours indiqués par l'employeur. G9 L'autorité cantonale vérifie, sur la base des documents de l'entreprise, si le chantier existe effectivement et si la durée d'exécution du mandat indiquée par l'employeur j' (question 5 du formulaire "Avis de l'interruption de travail pour cause d'intempéries") est plausible. Elle vérifie en outre si le nombre de collaborateurs indiqué sur le formulaire semble plausible eu égard à la grandeur du chantier et au volume de travail. Si le nombre de jours de travail et le nombre de travailleurs annoncés par l'employeur semblent exagérés par rapport au chantier et au volume de travail, seule la perte de travail vraisemblable sera prise en considération. Dans le doute, l'autorité cantonale clarifiera la question auprès de l'employeur."

2.5. L'art. 43 cpv. 1 LPGA regola l'"Accertamento" e stabilisce che l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto. A proposito di questa disposizione legale, in una sentenza 8C_184/2009 del 25 agosto 2009, il Tribunale federale si è così espresso: " 4.1.1 Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung und Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen hinreichende Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum - auf Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien Beweiswürdigung auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung (BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein bestimmter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360; 125 V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90

E. 4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen Tatsachenfeststellung bestehen, ist weiter zu ermitteln, soweit von zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009 E. 3.1)." 2.6. Nella presente fattispecie la Sezione del lavoro si è opposta al versamento di indennità per intemperie per il cantiere di _____ dopo l'11 febbraio 2010 in quanto il committente _____ ha dichiarato che erano necessari 20 giorni lavorativi (cfr. Doc. A7). La Sezione del lavoro si è pure opposta al versamento di indennità per intemperie per il cantiere di _____ oltre l'11 febbraio 2010, perché anche in questo la committente _____ ha dichiarato che erano necessari 20 giorni lavorativi (cfr. Doc. A2; in realtà, "circa 20 giorni lavorativi"). Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva che la ricorrente ha prodotto due dichiarazioni dei committenti secondo cui i lavori sono durati, a _____ 28 giorni e a _____ 31 giorni (cfr. consid. 1.4). Ora, al fine di determinare l'entità del diritto ad indennità per intemperie, è necessario che la durata dei lavori venga stabilita con precisione (cfr. consid. 2.4). 2.7. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. In proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina. In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993, p. 560. L'autore ha centrato la sua critica sull'art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176). Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato). Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche. In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronuncia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati. Nell'evenienza concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti. La Sezione del lavoro, nell'ambito della presente procedura, non ha infatti effettuato sufficienti accertamenti (cfr. consid. 2.7). L'amministrazione ha, quindi, violato il disposto di cui all'art. 43 cpv. 1 LPG (cfr. STF 8C_704/2007 del 9 aprile 2008 e consid. 2.5). Si giustifica, di conseguenza, l'annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all'amministrazione affinché verifichi con precisione quale è stata la durata dei cantieri a _____ e a _____ e si pronunci successivamente circa l'entità delle indennità per intemperie da versare alla ditta RI 1, nel mese di febbraio 2010. Per questi

motivi dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione su opposizione del 7 maggio 2010 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.7. 2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna , entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente
Cattaneo

Il segretario Daniele
Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.